

Modifica dello statuto della Comunanza Agraria Pioraco-Costa per adeguamento alla Legge 20 novembre 2017 n. 168.

STATUTO

TITOLO I

NATURA, FUNZIONE ED ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE

ART. 1

Denominazione, natura, scopi e attività dell'Ente

- La Comunanza Agraria Pioraco-Costa, istituita ai sensi della legge 4 agosto 1894, n. 397, intitolata all'“Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio”, deliberava nella assemblea degli utenti del 28 Febbraio 1909 il proprio regolamento, dopo l'approvazione, veniva pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'albo pretorio del Comune di Pioraco e contro di essa non venne presentato alcun reclamo (Doc. di 1°grado n.12).
- Costituisce, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”, ente esponentiale della collettività civica residente nel Comune di Pioraco è deputata a rappresentare tali collettività per quanto concerne l'amministrazione e la gestione dei beni e dei diritti civici, così come definiti e disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, pubblicata sulla G.U. n. 278 del 28/11/2017, entrata in vigore il 12/11/2017.
- La Comunanza Agraria Pioraco-Costa, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, costituisce l'aspetto istituzionale del dominio collettivo inteso come ordinamento giuridico primario delle comunità richiamate nel comma precedente; ha personalità giuridica di diritto privato; è dotata di potere di autonormazione, per l'amministrazione sia soggettiva che oggettiva, sia vincolata che discrezionale, inclusivo di autonomia statutaria; è investita del potere di amministrare e di gestire beni e diritti civici, la cui titolarità spetta alle collettività che essa rappresenta; può possedere beni anche a titolo patrimoniale disponibile, ferma restando la finalizzazione della loro amministrazione al perseguimento degli scopi inerenti alla natura del dominio collettivo che in essa trova espressione istituzionale.

- La Comunità Agraria Pioraco-Costa, in correlazione con l'amministrazione e con la gestione dei beni e dei diritti civili, svolge le attività necessarie e opportune per la conservazione e per la valorizzazione del patrimonio civico ai fini della sua fruizione da parte della collettività per finalità agrosilvopastorali, connesse ad attività sia agricole che zootecniche, secondo la qualità culturale e la destinazione delle terre e la natura dei diritti, e, in considerazione del rilievo paesaggistico e ambientale che, ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 3, 6° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, hanno le aree assegnate alle comunità agrarie e le zone gravate da usi civili, cura altresì la tutela dei beni collettivi sotto il profilo dei valori ambientali e naturalistici, nonché come patrimonio culturale della comunità, e, in generale, con riferimento a tutte le valenze dei medesimi beni espresse nella legge 20 novembre 2017, n. 168, art. 2, 1° comma, lettere a), b), c), d), e), f), inserendo la propria attività nel contesto della promozione del progresso civile, sociale ed economico della comunità.
- In relazione alle attività delineate al comma precedente e al perseguimento dei fini inerenti alle stesse, la Comunità Agraria Pioraco-Costa può, esemplificativamente:
 - promuovere iniziative finalizzate ad una proficua gestione dei terreni (bonifiche, costruzione e manutenzione di strade poderali, interpoderali, vicinali, e di sistemi di irrigazione e di acquedotti, risanamento di cave, ecc.);
 - realizzare una sistemazione razionale dei fabbricati;
 - promuovere e sostenere attività e iniziative strumentali e di supporto a quelle esercitate dalle imprese agricole;
 - promuovere la realizzazione di opere pubbliche o private di interesse pubblico o comunque contribuire alla loro realizzazione;
 - promuovere lo sviluppo turistico e l'incentivazione delle energie rinnovabili ed ecosostenibili;
 - diffondere i principi della cooperazione e della mutualità, attraverso iniziative sperimentali, divulgative, dimostrative e formative per lo svolgimento di attività integrate in agricoltura e negli altri settori sopra indicati, in relazione quindi sia all'imprenditoria agricolo-ambientale che turistico-culturale e didattico-educativa;

- favorire la conduzione unitaria delle attività agricole e di allevamento del bestiame, nonché la gestione in comune degli acquisti e dei mezzi aziendali;
- perseguire, anche attraverso lo strumento consortile, il risanamento di siti compromessi dal punto di vista ambientale;
- perseguire forme di tutela ecologica e paesaggistica, idonee anche a costituire fonte di reddito per le collettività rappresentate.

ART. 2

Fonti normative di disciplina

- Oltre che dal presente Statuto, e dalle fonti sopra richiamate all'art. 1, 1° comma, l'organizzazione e il funzionamento della Comunanza Agraria sono regolati dalla normativa contenuta nel codice civile in materia di associazioni riconosciute, in quanto compatibile con la peculiarità delle associazioni agrarie in quanto espressione istituzionale dei domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, e con la disciplina anzitutto statutaria dettata nell'esercizio del potere autonormativo riconosciuto da detta legge agli enti esponenziali in connessione con la natura ordinamentale dei domini collettivi.

ART. 3

Sede e stemma

- La Comunanza Agraria Pioraco-Costa ha la propria sede legale in Pioraco (MC) in largo Giacomo Leopardi,7.
- La Comunanza Agraria Pioraco-Costa ha un proprio stemma, costituito da uno scudo con all'interno un ramo di leccio con tre ghiande e al di sopra dello scudo una corona ed intorno la denominazione della Comunanza Agraria Pioraco-Costa 1907.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Capo I

Art. 4

Principi organizzativi della Comunanza e qualità di Socio

- Organi di governo della Comunanza Agraria, con funzioni di indirizzo e di controllo, sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Comitato Esecutivo.
- I membri del Consiglio di Amministrazione, denominati “Consiglieri”, e il Presidente sono eletti dagli utenti iscritti nell’apposito elenco, secondo le modalità stabilite nell’art. 7 del presente Statuto. I membri del Comitato Esecutivo, denominati “componenti del Comitato Esecutivo”, sono nominati dal Presidente, secondo le modalità previste nell’art. 11 del presente Statuto.
- Funzioni esecutive e gestorie spettano agli Uffici della Comunanza, individuati e disciplinati in apposito regolamento o singoli atti adottati dal Comitato Esecutivo.

Art. 5

Utenti della Comunanza

- Possono assumere la qualità di Utenti della Comunanza Agraria Pioraco-Costa, mediante iscrizione in apposito elenco tenuto dalla Comunanza medesima e previa corresponsione di una quota annuale di iscrizione determinata dal Consiglio di Amministrazione:
 - le persone maggiorenni che da almeno dieci anni risiedono nel Comune di Pioraco;
 - le persone che, avendo avuto per almeno dieci anni residenza nel Comune di Pioraco ed avendola successivamente trasferita in un altro Comune, siano poi tornati a risiedere nel Comune di Pioraco da almeno cinque anni;
 - tutti coloro che risultano iscritti al momento di entrata in vigore del presente Statuto.
- La qualità di Socio si perde nei seguenti casi:
 - a) per morte o incapacità sopravvenuta;
 - b) per trasferimento della residenza in un comune diverso da quello di Pioraco;
 - c) in seguito ad istanza della persona interessata;
 - d) per mancata corresponsione, per due annualità consecutive, della quota annuale di iscrizione;
 - e) in seguito a condotte lesive del patrimonio dell'Ente e a violazioni di norme statutarie.
- 3. Non possono essere iscritti nell'elenco dei Soci, e, se iscritti, decadono, gli amministratori della Comunanza Agraria condannati per fatti di malagestione dell'Ente.
- 4. La perdita della qualità di Socio, previa contestazione dei presupposti all'interessato, è dichiarata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e in merito alla stessa ed

entro 7 gg. dalla sua notificazione l'interessato può presentare osservazioni, in seguito alle quali il Presidente, che darà risposta scritta alle stesse nel termine di 30 gg., ha facoltà, dandone comunque conto nella risposta, di richiedere una nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Ai Soci è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo per la carica di Presidente e per quella di Consigliere della Comunanza, secondo le norme previste negli articoli seguenti.
6. Con apposito regolamento o singoli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione sono disciplinate le modalità di iscrizione nell'elenco dei Soci e di cancellazione dal medesimo, nonché la tenuta di quest'ultimo, il suo aggiornamento e la sua pubblicità e accessibilità.

Capo II

Organi di indirizzo e di controllo

Articolo 6

Elezione del Presidente e dei Consiglieri

- L'elezione del Presidente e dei Consiglieri della Comunanza è indetta con atto emesso dal Presidente della Comunanza. Per la disciplina relativa al procedimento elettorale si applicano, in quanto compatibili con la natura giuridica attribuita alla Comunanza dall'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e in forza di rinvio operato nell'esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente della norma testé richiamata e dell'art. 1, 1° comma, lettera b), della medesima legge, spettano alla Comunanza come espressione istituzionale dell'ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, l'art. 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fatta eccezione per il comma 3-bis, e le disposizioni di cui agli artt. 16 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche e integrazioni. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione disciplinare con apposito regolamento aspetti di dettaglio del procedimento elettorale, applicandosi in mancanza di tale regolamento le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, se e in quanto tali disposizioni siano compatibili con la natura dell'Ente e con la disciplina di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

- Il diritto di elettorato attivo spetta alle persone iscritte nell'elenco dei Soci antecedentemente alla data dell'atto con il quale è indetta l'elezione del Presidente e dei Consiglieri. Il diritto di elettorato passivo spetta alle persone iscritte nel medesimo elenco antecedentemente alla data dell'atto con il quale è indetta l'elezione del Presidente e dei Consiglieri.
- In forza di rinvio operato nell'esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente dell'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell'art. 1, 1° comma, lettera b), della medesima legge, spettano alla Comunità come espressione istituzionale dell'ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, e nei limiti della compatibilità con la natura giuridica attribuita alla Comunità dall'art. 1, 2° comma, della stessa legge, si applicano alla Comunità, con riguardo alla carica di Presidente e a quella di Consigliere:
 - le cause di ineleggibilità alla carica previste dall'art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - le cause di incompatibilità previste dagli artt. 63 e 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - le cause d'incompatibilità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
 - le cause di decadenza previste dall'art. 68 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - le cause d'incandidabilità previste dall'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
 - le cause di decadenza e di sospensione dalla carica previste dall'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
 - l'esimente prevista dall'art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - la procedura di contestazione prevista dall'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Sono in ogni caso ineleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere della Comunità: gli ecclesiastici e i ministri di culto che esercitano il proprio ufficio nel territorio del Comune di Pioraco e frazione Costa e coloro che ne fanno le veci; i dipendenti del Comune di Pioraco; i dipendenti della Comunità, compresi parenti e affini fino al terzo grado.

- Con apposito regolamento o singoli atti, adottati a maggioranza relativa dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono dettate eventuali disposizioni, concernenti le modalità di svolgimento delle elezioni, di carattere integrativo, attuativo od esecutivo rispetto alla disciplina cui si fa rinvio nel primo comma del presente articolo, nonché rispetto alla disciplina in materia di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di Consigliere, a quella di Presidente e a quella di componente del Comitato Esecutivo.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo di indirizzo e di controllo della Comunanza.
- Esso ha competenza in relazione ai seguenti atti:
 - adozione dello Statuto della Comunanza di sue modificazioni, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri;
 - adozione di regolamenti, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, per la gestione del patrimonio e in materia elettorale con esclusione del regolamento e/o singoli atti per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del regolamento o singoli atti sulla responsabilità disciplinare dei dipendenti della Comunanza, e di tutti quelli di competenza di altri organi;
 - redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del demanio collettivo, relativi servizi ed attività degli utenti;
 - costituzione di società o assunzione di partecipazioni in società, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;
 - contrazione di mutui o di altre forme di finanziamento della Comunanza, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;

- decisione di spese che impegnino il bilancio per più di un esercizio, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;
- stipula di acquisti, alienazioni o permuta immobiliari, contratti di appalto del valore superiore a 150 mila euro e concessioni che non siano previsti in atti fondamentali dello stesso Consiglio di Amministrazione o che non ne costituiscano mera esecuzione, e che, comunque, non rientrino nella ordinaria gestione di funzioni e di servizi di competenza del Comitato Esecutivo e degli Uffici, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;
- designazione di rappresentanti della Comunità Agraria presso enti, aziende e istituzioni, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;
- vigilanza, sul Presidente e sul Comitato Esecutivo, in ordine al complessivo andamento della Comunità e al perseguimento dei fini di cui all'art. 1 del presente Statuto, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;
- l'adozione, decorso il termine di cui all'art. 3, 7° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, di atti in espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3, 1° comma, lettera b), nn. 1, 2, 3, 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ove tali disposizioni siano applicabili nel caso della Comunità.

Articolo 8

Composizione, durata e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Comunità e da Consiglieri il cui numero, in forza di rinvio operato nell'esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente dell'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell'art. 1, 1° comma, lettera b), della stessa legge, spettano alla Comunità come espressione istituzionale dell'ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, è determinato, assumendo come parametro il numero delle persone iscritte nell'elenco dei Soci della Comunità antecedentemente alla

data dell'atto con il quale è indetta l'elezione del Consiglio stesso, sulla base di quanto previsto dall'art. 37, 1° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento al numero di membri del Consiglio Comunale.

- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. Scaduto il quadriennio, i Consiglieri uscenti restano in carica sino alla proclamazione dei nuovi Consiglieri e possono, successivamente all'emanazione dell'atto di indizione delle elezioni, adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione ed atti urgenti e improrogabili.
- La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene disposta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi direttamente ai singoli Consiglieri, anche tramite posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima. La consegna o la trasmissione devono risultare agli atti dell'Ufficio di Segreteria della Comunità. Gli avvisi devono contenere gli ordini del giorno da trattare, stabiliti dal Presidente.
- Quando lo richieda, in forma scritta, almeno un terzo dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio di amministrazione entro un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dagli stessi.
- Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo ordine del giorno, sia consegnato, anche per posta elettronica certificata, almeno ventiquattro ore prima, ma, ogniqualvolta la maggioranza, anche relativa, dei Consiglieri lo richieda, ogni proposta di deliberazione deve essere rinviata alla seduta successiva. La stessa disciplina si applica per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- Il contenuto dell'ordine del giorno da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicato, almeno il giorno precedente quello stabilito per lo svolgimento della seduta, sul sito Internet ufficiale della Comunità, nello spazio dedicato alla pubblicità degli atti dell'Ente e nell'albo pretorio on-line del Comune di Pioraco.
- Fatta eccezione per i casi di maggioranze qualificate previsti dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In seconda convocazione, che deve essere fissata per una data diversa, la deliberazione, presa a maggioranza dei voti, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

- Nei casi in cui i Consiglieri intendano proporre punti non inseriti nell'ordine del giorno relativo alla prima convocazione, questi possono essere discussi e deliberati solo previa votazione di ammissibilità.
- Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi deliberati dal Consiglio stesso.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
- Ai Consiglieri può essere concessa, compatibilmente con le risorse di bilancio, una indennità di presenza, la quale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione e può essere in ogni momento rinunciata dal Consigliere ovvero da lui devoluta ad altro Ente o Associazione. In forza di rinvio operato nell'esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente dell'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell'art. 1, 1° comma, lettera b), della stessa legge, spettano alla Comunità come espressione istituzionale dell'ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, la misura di detta indennità non può, essere superiore a quella stabilita sulla base dell'art. 82, 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumendo come parametro il numero delle persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 6, 1° comma, del presente Statuto.

Art. 9

Composizione e competenza del Comitato Esecutivo

- Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da un numero di componenti compreso tra due e quattro, collabora con il Presidente stesso nel governo della Comunità, operando attraverso deliberazioni collegiali.
- Il Comitato Esecutivo è competente in via residuale rispetto al Consiglio di Amministrazione, potendo essa adottare tutti gli atti, rientranti nelle funzioni di indirizzo, che non siano riservati dal presente Statuto al Presidente o al Consiglio di Amministrazione. Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, riferisce almeno semestralmente a quest'ultimo sul proprio operato e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È altresì competente ad adottare il regolamento o i singoli atti regolamentari sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e sulla responsabilità disciplinare dei dipendenti della Comunità.

Art. 10 – Componenti del Comitato Esecutivo e funzionamento del Comitato Esecutivo

- I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, i nominativi dei componenti del Comitato Esecutivo, insieme con la proposta degli indirizzi generali di governo della Comunità. Il Presidente ha il potere di disporre la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo senza alcuna motivazione.

- Il Presidente può conferire e revocare ai componenti del Comitato Esecutivo, con atto scritto, deleghe inerenti alle funzioni di indirizzo, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
- Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione anche verbale del Presidente, ogniqualevolta ciò si renda necessario o il Presidente lo reputi opportuno. Nel caso di assenza del Presidente, il Comitato Esecutivo è presieduto dal componente al quale il Presidente abbia conferito l'incarico di Vice Presidente. Nel caso in cui sia assente anche quest'ultimo, la presidenza del Comitato Esecutivo è assunta dal componente più anziano in età.
- Il Comitato Esecutivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza relativa dei componenti di essa e delibera a maggioranza relativa dei membri presenti alla riunione.

- Le sedute del Comitato Esecutivo non sono pubbliche. Ad esse possono partecipare Consiglieri, esperti, tecnici o funzionario, ove siano invitati, da parte del Presidente, a riferire su particolari problemi, previa preventiva informazione ai membri Comitato medesimo.
- Ai componenti del Comitato Esecutivo può essere concessa, compatibilmente con le risorse di bilancio, una indennità di presenza, la quale è deliberata dal Comitato Esecutivo e recepita in sede di approvazione del bilancio di previsione e può essere in ogni momento rinunciata dal componente del Comitato Esecutivo ovvero da lui devoluta ad altro Ente o Associazione. In forza di rinvio operato nell'esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente dell'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell'art. 1, 1° comma, lettera b), della stessa legge, spettano all'Università come espressione istituzionale dell'ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, la misura di detta indennità non può essere superiore al 50% di quella stabilita sulla base dell'art. 82, 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumendo come parametro il numero delle persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 6, 1° comma, del presente Statuto.

Art. 11

Competenze del Presidente

- Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Comunità nel suo complesso e ha la rappresentanza legale della stessa. Convoca e presiede le sedute del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, determinando i relativi ordini del giorno. Sovrintende al funzionamento degli Uffici della Comunità, nonché all'esecuzione degli atti.
- Ferme restando le altre competenze assegnategli dal presente Statuto, il Presidente:
 - impartisce direttive agli Uffici, vigilando sulla complessiva gestione ad essi rimessa; promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli Uffici svolgano le loro funzioni

secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal Comitato Esecutivo;

- stimola l'attività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con potere di proposta;
 - assume sotto la propria responsabilità le prese di posizione pubbliche che interessano la Comunità ed emette le relative dichiarazioni;
 - nomina, previa designazione da parte del Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti della Comunità in sedi istituzionali;
- determina gli orari di apertura degli Uffici della Comunità agli utenti;
- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente della Comunità e adotta i provvedimenti conclusivi di detti procedimenti;
 - provvede circa il licenziamento del personale dipendente;
 - ha il potere di adottare gli atti di delega di cui all'art.10, 2° comma, del presente Statuto;
 - ha il potere di acquisire direttamente presso gli Uffici della Comunità qualsivoglia documento o informazione, compresi quelli riservati;
 - ha il potere di disporre indagini e verifiche in ogni campo di attività della Comunità;
 - ha il potere di promuovere azioni in sede giurisdizionale e di resistere alle stesse, previa deliberazione conforme al Comitato Esecutivo, il quale, peraltro, può anche ratificare ex post l'operato del Presidente al riguardo;
 - ha il potere di conferire incarichi a contratto;
 - riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - istituisce, scegliendone i componenti, un ufficio di supporto all'espletamento della sua attività amministrativa, spettando al Comitato Esecutivo la determinazione dei compensi da attribuirsi a quanti ne fanno parte.
- Al Presidente può essere concessa un'indennità di carica, con deliberazione del Comitato Esecutivo. In forza di rinvio operato nell'esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente dell'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell'art. 1, 1° comma, lettera b), della stessa legge, spettano alle

Comunanze come espressione istituzionale dell'ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, la misura di detta indennità non può essere superiore al 50% di quella stabilita sulla base dell'art. 82, 1° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del decreto ministeriale di cui all'8° comma dello stesso articolo, assumendo come parametro il numero delle persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 6, 1° comma, del presente Statuto.

- Può essere istituito con deliberazione del Comitato Esecutivo un Ufficio di supporto al Presidente.

Articolo 12

Cessazione, decadenza e dimissioni del Presidente

- Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre quinti dei Consiglieri e non può essere posta in discussione prima che siano trascorsi venti giorni. L'approvazione della mozione determina lo scioglimento del Consiglio e del Comitato Esecutivo. Si determina lo scioglimento del Consiglio e del Comitato Esecutivo anche nel caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del Presidente. In tutti i casi di cui al presente articolo, il Consigliere più anziano di età indice entro 3 gg. dal verificarsi della causa di scioglimento le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, da svolgersi entro 60 gg. dalla data di indizione.
- Le dimissioni del Presidente potranno essere revocate e poste nel nulla nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione.

Capo III

Organi di attuazione e gestione

Articolo 13

Uffici

- Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, 2° comma, del presente Statuto, spetta ai titolari degli Uffici della Comunanza la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della Comunanza medesima, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- In particolare, sempre restando fermo quanto previsto dall'art. 10, 2° comma, del presente Statuto, spettano ai titolari degli Uffici della Comunanza tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano la Comunanza verso l'esterno, non ricompresi espressamente dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo rimesse agli organi di governo. Sono attribuiti ai titolari degli Uffici della Comunanza tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo.
- Attesa la natura giuridica attribuita alla Comunanza in forza di quanto stabilito nell'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, non rientrano tra gli atti che possono essere adottati dai titolari degli Uffici i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo tale ultima norma, in difetto di un rinvio espresso, applicabile alla Comunanza, che, ai sensi della norma della legge 20 novembre 2017, n. 168, sopra richiamata in questo comma, è persona giuridica di diritto privato.
- I titolari degli Uffici e dei Servizi sono direttamente ed esclusivamente responsabili della correttezza, dell'efficienza e dei risultati della gestione, con riferimento al perseguimento degli obiettivi della Comunanza. Alla loro valutazione provvede il Presidente, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, di un ufficio di staff.

Art. 14

Direttore Amministrativo e Vice Direttore

- Fermo restando tutto quanto stabilito nell'art. 14, nonché nell'art. 10, 2° comma, del presente Statuto, con deliberazione del Comitato Esecutivo e su indicazione del Presidente può essere nominato un Direttore Amministrativo, con funzioni di supervisione del complessivo andamento degli Uffici. Nell'espletamento del suo incarico il Direttore Amministrativo dovrà osservare puntualmente le direttive impartite dal Presidente e dagli altri organi di indirizzo.
- Il Direttore Amministrativo potrà, in forza di deliberazione del Comitato Esecutivo, essere nominato a tempo determinato. Requisito per l'ottenimento dell'incarico, avere o aver avuto preferibilmente la qualifica di Presidente o Segretario di Comunità Agraria o Dirigente nella Pubblica Amministrazione con specifiche esperienze in materia di usi civici.
- Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, redigendo i relativi verbali; adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente; cura gli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali della Comunità, sottoscrivendo le relative dichiarazioni e denunce.
- Il Vice Direttore Amministrativo è nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente con incarico a tempo determinato e rinnovabile tra i responsabili dei servizi che abbiano almeno tre anni di esperienza. Il Vice Direttore ha il compito di collaborazione con il Direttore nell'esercizio delle competenze e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Le funzioni di Vice Direttore possono essere cumulate con quelle di funzionario responsabile di area. Il Vice Direttore può svolgere, in accordo e nell'esercizio della funzione di collaborazione con il Direttore, tutte le funzioni a questo spettanti comprese quelle di assistenza agli Organi istituzionali. In caso di sostituzione temporanea del Direttore, al Vice verrà riconosciuta, per tutta la durata della sostituzione, la retribuzione di posizione spettante al Direttore così come verrà riconosciuta una indennità per le singole sostituzioni.
- Attesa la natura giuridica attribuita alla Comunità in forza di quanto stabilito nell'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, non rientrano tra gli atti che possono essere adottati dal Direttore Amministrativo i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo tale ultima norma, in difetto di un rinvio espresso,

applicabile alla Comunanza , che, ai sensi della norma della legge 20 novembre 2017, n. 168, sopra richiamata in questo comma, è persona giuridica di diritto privato.

Titolo III

Potestà regolamentare

Art. 15 –

Competenza regolamentare del Consiglio di Amministrazione

- Ferme restando le competenze regolamentari del Comitato Esecutivo previste nel presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può, in conformità con le fonti normative richiamate nell'art. 1, disciplinare con propria deliberazione la gestione delle terre civiche e l'esercizio degli usi civici.

Titolo IV

Gestione finanziaria e contabile

Art. 16

- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di entrate ed uscite, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2423 e seguenti del codice civile. il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.
- La Comunanza può gestire la propria contabilità in forma diretta, mediante conto corrente bancario, resta in vigore peraltro fino a che non verrà modificato il vecchio sistema.

- Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 17

- Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione dedicata alla pubblicità degli atti nel sito Internet ufficiale della Comunanza.
- Sono abrogati tutti i regolamenti che non riguardano specificatamente la gestione dei Domini Collettivi;
- Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate al Consiglio di Amministrazione su richiesta di almeno tre Consiglieri. In tal caso, il Presidente cura l'invio delle predette proposte a tutti i Consiglieri almeno trenta giorni prima della seduta fissata per la deliberazione sulle medesime.

Pioraco, li 15/12/2020